

TAR Valle d'Aosta - Sentenza 17/03/2005 n. 36
legge 109/94 Articoli 2, 8 - Codici 2.2.2, 2.3.2, 8.3

Va ritenuto erroneo il presupposto che la manutenzione degli impianti tecnologici sia da ricondurre alla normativa in materia di servizi. Va, invece, osservato che l'elenco contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 157/1995 - da ritenersi tassativo - non contempla tra gli appalti di servizi quelli concernenti i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, mentre l'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. annovera espressamente tra i lavori pubblici le attività di restauro e manutenzione di opere e impianti (v., in questo senso, Cons. St., Sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518). Ricondotto l'appalto nell'ambito della citata legge quadro sui lavori pubblici, detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della stessa, deve ritenersi applicabile anche ai "concessionari di lavori e di servizi pubblici" e dunque alla S.p.A. concessionaria di servizio pubblico. Circa la corrispondenza tra la categoria OG11 e la categoria OS30, va rilevato che la lettura della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 165 dell'11 giugno 2003 evidenzia come l'Autorità si sia limitata a riconoscere la "possibilità" per le amministrazioni "di esprimere un rapporto in termini di similarità o di analogia tra lavori da affidare e lavori eseguiti", e pertanto essa non si applica laddove di tale possibilità la stazione appaltante abbia ritenuto di non avvalersi.